



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 9126

del 16/04/2015

A tutti i Titolari di Pubblici Esercizi
Tortoli

Oggetto: disciplina e orari inerenti lo svolgimento di intrattenimenti musicali nei P. E. .-

Consapevoli del fatto che nel nostro territorio è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento che richiamano una grande affluenza di avventori, si è preso atto della necessità di rendere compatibili le iniziative di tali attività con le esigenze di vivibilità urbana.

Nondimeno nostro obiettivo primario è quello di consentire, da un lato, l'ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, ma, dall'altro, di tutelare la quiete pubblica quale diritto di ogni singolo cittadino al riposo.

Nell'ottica quindi di prevenire eventuali situazioni di disturbo, riteniamo di fondamentale importanza la collaborazione da parte di tutti i titolari di esercizi pubblici affinché adottino quegli accorgimenti minimi e necessari per ridurre il disagio provocato dalle emissioni sonore derivanti dai propri locali.

Nel contempo valutiamo con interesse l'opportunità di favorire orari di intrattenimento che si adattino alla stagione estiva e alla relativa naturale estensione dei tempi di vita sociale notturna, ma ciò solo ed esclusivamente nei casi in cui venga rispettata da parte dei locali la disciplina prevista nel vigente Piano Acustico Comunale ovvero venga predisposta a cura di un tecnico abilitato la relazione di "Valutazione Inquinamento Acustico Ambientale" con apposita certificazione di taratura dell'impianto di diffusione attestante che i livelli di pressione sonora sono inferiori alle soglie imposte dalla normativa.

Pertanto con la presente nota si richiamano le principali disposizioni contenute nel Piano Acustico Comunale, secondo cui:

- 1) Per le manifestazioni di cui all'art. 62 c.2 del Regolamento Acustico Comunale, **(trattasi di attività di Piano Bar, serate di musica dal vivo e la diffusione musicale esercitate presso i pubblici esercizi)**, condotte all'esterno o all'interno è consentita l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora in funzione della loro localizzazione e collocazione, secondo gli orari limite di svolgimento di seguito riportati:
 - I Pubblici esercizi, siti in perimetro urbano e ricadenti in aree classificate acusticamente come II, III, IV, V * a destinazione prevalentemente residenziale, nei quali si intende organizzare intrattenimenti musicali devono rispettare il limite d'orario delle ore 23.00 –



mentre i P. E. a destinazione non residenziale devono concludere gli intrattenimenti entro le ore 01.00;

- I Pubblici esercizi siti in area extraurbana con classe acustica II, III, IV, V a destinazione prevalentemente residenziale, devono terminare gli intrattenimenti musicali entro le ore 24.00; mentre i P. E. ricadenti in area a destinazione non residenziale non hanno nessun limite di orario purché i ricettori più vicini distino almeno a 600 m dall'area di pertinenza dell'evento – i Pubblici Esercizi con ricettore a distanza inferiore a 600 m. devono interrompere gli intrattenimenti musicali entro le ore 02.00;
- Le attività di intrattenimento musicale di cui sopra dovranno rispettare i valori limite assoluti di immissione della zona in cui l'attività ricade, o quelli disposti in deroga all'interno del tempo di riferimento in cui l'attività di intrattenimento a carattere temporaneo è condotta;

2) Ai sensi dell'art.17 del Regolamento acustico comunale titolato "Valori limite acustici", in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limiti di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 06.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 06.00):

- I Pubblici Esercizi ricadenti in aree classificate acusticamente come classe I, ovvero ubicati in aree particolarmente protette, devono rispettare in periodo diurno i valori limiti di immissione pari a 50 db, mentre tale limite in periodo notturno è pari a 40 db.
- I Pubblici Esercizi ricadenti in aree classificate acusticamente come classe II, ovvero ubicati in aree prevalentemente residenziali, devono rispettare in periodo diurno i valori di immissione pari a 55db, mentre tale limite in periodo notturno è pari a 45db;
- I Pubblici Esercizi aventi Classe acustica III, ovvero ricadenti in aree di tipo misto, devono rispettare in periodo diurno i valori di immissione pari a 60 db, mentre tale limite in periodo notturno è pari a 50 db;
- I Pubblici Esercizi aventi Classe acustica IV, ovvero ricadenti in aree ad intensa attività umana, devono osservare in periodo diurno i valori di immissione pari a 65db, tale limite in periodo notturno è pari a 55db;
- I Pubblici Esercizi con Classe acustica V, ovvero ricadenti in aree prevalentemente industriali, devono osservare in periodo diurno i valori di immissione pari a 70 db, tale limite in periodo notturno è pari a 60 db;
- I Pubblici Esercizi con Classe acustica VI, ovvero ricadenti in aree esclusivamente industriali, devono rispettare in periodo diurno e notturno i valori di immissione pari a 70 db;

La pianificazione acustica del territorio, nata con lo scopo di tutelare il riposo delle persone e contemporaneamente garantire il diritto allo svago, prevede inoltre delle sanzioni fino alla sospensione della licenza d'esercizio per quanti non rispettino le prescrizioni in essa contenute.

Perciò questa Amministrazione procederà ad effettuare dei controlli al fine di monitorare il rispetto da parte dei Pubblici Esercizi della normativa in materia di inquinamento acustico.



- ✓ Per tanto, ai sensi dell'art.108 del Regolamento acustico comunale rubricato "Controlli e misurazione del rumore", le spese sostenute dall'Amministrazione a seguito delle attività di controllo dei limiti suddetti saranno poste integralmente a carico del trasgressore, ove accertato tale.
- ✓ Qualora i titolari o gestori di Pubblico Esercizio dovessero superare i valori limite di cui all'art.17 – del Regolamento acustico saranno puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,47 in analogia a quanto disposto dall'art.10 comma 2 della L. 447/95. Inoltre il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Ciò considerato, si rinnova l'invito ad attenerVi strettamente alle indicazioni fornite dal Piano Acustico riguardo le iniziative con finalità di svago e socializzazione che vorrete organizzare sia all'interno che su aree esterne di pertinenza.

Ausplicando la massima collaborazione con la quale si vorrà dar seguito alle indicazioni contenute nella presente nota, si conferma la disponibilità dell'Amministrazione riguardo qualsiasi ulteriore delucidazione in merito, con l'augurio di un proficuo lavoro a tutti Voi.

Il Responsabile del procedimento
Comandante di P. L.
Dott. ssa Marta Meloni



IL SINDACO
Dott. Massimo Cannas

ES

* (Legenda classe II Monte Attu; classe III Località Lido di Orri; classe IV centro urbano Tortolì – Arbatax, Basaura, Porto Frailis, Località S'Orologiu, Piazzale Scogli Rossi, 2° spiaggia Capannina; classe V 1° spiaggia Capannina, Porto e Porticciolo Turistico;)

ES